



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE**

05-01-00 - Direzione Generale dell'Ambiente

05-01-08 - Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali

Comune di Golfo Aranci
e p.c. 01-10-34 - Servizio Territoriale Ispettorato
Ripartimentale e del CFVA di Tempio
e p.c. 04-02-39 - Servizio tutela del paesaggio
Sardegna settentrionale NORD EST

Oggetto: Proposta di Piano di Edilizia Economica Popolare (P.E.E.P.) di Viale Marconi, in Comune di Golfo Aranci. Proponente: Comune di Golfo Aranci. Direttive regionali per la valutazione di incidenza ambientale (V.Inc.A.), deliberazione n. 30/54 del 30.09.2022. Procedura di Valutazione di Incidenza ex art.5 DPR 357/1997 e s.m.i (Screening). Parere.

In riferimento all'istanza di screening presentata da codesta Amministrazione Comunale in data 17.09.2024 (prot. D.G.A. n. 27894, n. 27895 e n. 27896, di pari data), relativa al Piano in oggetto, si rappresenta quanto segue.

Il Piano Particolareggiato dell'area PEEP di Viale Marconi, costituisce uno strumento di attuazione del Piano Urbanistico Comunale di Golfo Aranci, come previsto dall'art. 21 della Legge urbanistica regionale (LR 45/89).

Il Piano Urbanistico Comunale (PUC), adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 24/11/2011, è stato sottoposto alla procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale ai sensi dell'art. 5 DPR n. 357/97 presso il Servizio scrivente, conclusa con Determinazione n. 8752/399 del 19/04/2013, nella quale è stato espresso il giudizio positivo di valutazione d'incidenza all'attuazione del piano, subordinatamente al recepimento di una serie di prescrizioni, che hanno riguardato anche la sottozona C3.1 (nuova zona di espansione), interessata dallo strumento urbanistico attuativo, oggetto della presente valutazione.

Il PUC è stato successivamente modificato e integrato con Delibera CC n. 13 del 10.03.2016 (in riscontro della Determinazione Regionale di rinvio n. 3318/2015), con Delibera CC n. 58 del 10.10.2016 e, da ultimo, con Delibera C.C. n. 17 del 26.04.2019 (di presa d'atto degli esiti del Tavolo tecnico del 28.03.2019, in ottemperanza alla sentenza TAR Sardegna n. 100 del 13.02.2018), recependo, in linea generale anche le prescrizioni impartite in sede di Valutazione di Incidenza e contenute nella Determinazione n. 8752/399 della Direzione Generale dell'Ambiente del 19/04/2013.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE**

Il Piano Particolareggiato per l'Edilizia Economica Popolare (P.E.E.P.) prevede la realizzazione di interventi di nuova costruzione nella sottozona C3.1, avente una superficie territoriale di 8.184,84 mq, individuata all'interno delle zone di completamento urbano con tessuto definito e consolidato.

In particolare, il Piano prevede l'individuazione di tre sub comparti di intervento, che ospiteranno altrettanti corpi edilizi con nuclei abitativi sovrapposti su due livelli:

- sub comparto A1: avente una superficie fondiaria di 1.306,82 mq;
- sub comparto A2: avente una superficie fondiaria di 1.138,10 mq;
- sub comparto A3: avente una superficie fondiaria di 1.106,30 mq.

È inoltre prevista l'individuazione di un'area per dotazioni pubbliche, con accesso da viabilità pubblica esistente. La conformazione topografica della sottozona è sub pianeggiante e non necessita di opere di sbancamento e/o livellamento.

A seguito dell'analisi della documentazione fornita e di quella in possesso dell'Assessorato, si rileva che l'ambito di piano ricade all'interno della ZPS "Capo Figari, Cala Sabina, Punta Canigione e Isola Figarolo" (cod. ITB013018) e che non risultano presenti habitat di interesse comunitario. Nella Tavola n. 3 "Distribuzione Specie Animali di Interesse Comunitario" allegata al Piano di Gestione è indicata l'idoneità faunistica per le specie di rettili *Euleptes Europaea*, *Testudo Hermann*i, *Testudi marginata* e per la specie di uccelli *Alectoris barbara*. Tuttavia, considerata la marginalità dell'ambito interessato, che si sviluppa in adiacenza al Viale Marconi e in prossimità al contesto già urbanizzato, si ritiene che l'attuazione del Piano in oggetto non determini incidenze su tali specie.

Tutto ciò premesso, viste e condivise le Condizioni d'Obbligo individuate dal proponente in applicazione delle Direttive regionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.), ed in particolare dell'All.B di cui alla D.G.R. n. 30/54 del 30.09.2022, di seguito riportate:

- CO_GEN_6: qualora durante i lavori dovesse essere verificata, nell'area interessata dagli stessi, la presenza di specie faunistiche di importanza comunitaria, i lavori saranno immediatamente interrotti e gli organi di tutela ambientale allertati; i lavori riprenderanno solo dopo che le specie tutelate siano state oggetto delle opportune misure di conservazione indicate dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale;
- CO_GEN_8: saranno conservate le siepi/alberature/fasce boscate esistenti ai limiti della superficie



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE**

interessata dai lavori, con particolare riferimento a quelle formate da vegetazione autoctona e/o endemica;

- CO_GEN_14: l'inizio dei lavori sarà comunicato preliminarmente al Servizio Ispettorato Ripartimentale del Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale competente per territorio;
- CO_CANT_3: per le attività di movimento terra saranno impiegate macchine operatrici gommate, piuttosto che cingolate;

si ritiene che il Piano Particolareggiato proposto, se attuato nel rispetto della proposta presentata, non possa generare incidenze significative dirette, indirette e/o cumulative, su habitat e specie e sull'integrità dei siti Natura 2000 sopra citati e non deve pertanto essere sottoposto alle ulteriori fasi del procedimento di valutazione di incidenza ambientale.

Il presente parere, la cui validità è pari a 5 (cinque) anni in assenza di modifiche alle strutture e alla loro ubicazione, viene rilasciato esclusivamente ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/1997 e s.m.i. e delle Direttive regionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) di cui alla D.G.R. n.30/54 del 30.09.2022, ed è fatto salvo ogni altro parere e/o autorizzazione previsti dalle normative vigenti.

Ogni ulteriore intervento non contemplato negli elaborati trasmessi con la nota sopra citata, dovrà essere preventivamente sottoposto alle valutazioni di questo Servizio.

Distinti saluti.

Il Direttore del Servizio

(art. 30, c.4 L.R. 31/1998)

Sergio Deiana

Siglato da :

VALENTINA GRIMALDI